

# Progetto art. 9



## NASCITA, EVOLUZIONE E ATTUALITÀ

PIARULLI EMANUELE, V D, LICEO CLASSICO  
“L. COSTA”

# Premessa




Il relatore e ospite d'onore è il prof. Mario Fiorillo, docente universitario di diritto pubblico e di diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo.

Il luogo in cui si è tenuta la conferenza è la biblioteca Vallicelliana una biblioteca pubblica che ha sede a Roma, in Piazza della Chiesa Nuova ed è un esempio lampante di patrimonio artistico e culturale italiano.

La conferenza, che si è tenuta il 3 ottobre, ha come argomenti principale la nascita, l'evoluzione e l'attualità dell'art. 9 e si proietta verso il “terzo risorgimento”.

## L'articolo 9: la nascita e le tappe della sua evoluzione

Nel 1728 Charles de Montesquieu, al termine del suo celebre Grand Tour, si dimostra sbalordito per ciò a cui ha assistito in Italia: Francesi ed Inglesi infatti si stavano portando via dipinti e altre opere d'arte.



## Quali sono gli antecedenti di questa vicenda?


- Fra la fine del 500 e gli inizi del 600 il granduca di Toscana stabilì che non ci si poteva appropriare degli «elementi artistici» senza una licenza o un permesso del luogotenente del disegno. Per quanto riguarda i pittori defunti, vi era un elenco di coloro le quali opere non potevano assolutamente essere espatriate.



- Nel 700, nel periodo in cui venivano scoperte le rovine di Pompei, Ercolano e Stabbia, regnava nel mezzogiorno d'Italia il re Carlo III il quale, per impedirne la spoliatura, emanò un editto con il quale fissò dei vincoli ben precisi per il trasferimento dei reperti archeologici. Inoltre, sempre Carlo III si rese conto per primo che mancava una catalogazione dei beni, un problema che, ancora oggi, non è stato risolto.



➤ Per arrivare ad un provvedimento organico dobbiamo aspettare il 1820, anno in cui il Cardinal Pacca emanò un editto che, oltre a porre un ostacolo al trasferimento dei beni, si preoccupava anche di dettare regole per quanto riguarda la conservazione di essi.



## “La Madonna Litta” di Leonardo: un esempio di espatrio dei beni



Nel 1865 il marchese milanese Litta Modignani era caduto in disgrazia e poiché questo dipinto era l'unico bene di valore che gli rimanesse, decise di venderlo ad un Russo per 100000 franchi francesi, una cifra esorbitante. Il dipinto poi venne esposto all'Hermitage di San Pietroburgo e solo qualche anno fa fu rimpatriato


## Che cosa mancava a questo punto?

➤ Come tutti sappiamo il 17 marzo 1861 si verificò in Italia l'unità nazionale, ma per circa un ventennio nell'ambito dei beni artistici e culturali non successe nulla in quanto il liberalismo politico dei primi anni dell'Italia post-unificazione si tradusse in pieno liberismo dal punto di vista economico e quindi piena libertà di commercio delle cose con il corollario di un trattamento dei beni artistici come fossero merce qualunque. L'art. 28 dello Statuto Albertino diceva però «la proprietà è inviolabile» e i beni artistici sono proprietà come tutte le altre.

Poichè in Italia non si trovava niente di più vantaggioso a livello legislativo per quanto riguarda la tutela dei beni, ogni regione mantenne quella previgente. Solo agli inizi del 900 ci fu una svolta, prima con la legge Rosati e poi con la legge Bottai, che durò in Italia praticamente mezzo secolo.

# La Costituzione della Repubblica Italiana

➤ Il 22 dicembre 1947 infine l'Assemblea Costituente approvò la Costituzione, all'interno della quale vi era una novità dal punto di vista del rilievo e dell'importanza che viene data al patrimonio culturale ed artistico: si parlava infatti di cultura, di patrimonio storico-artistico e di ricerca scientifica all'interno dei principi fondamentali, a fianco a principi come l'uguaglianza, il diritto al lavoro, l'unificazione...



# L'articolo 9 della Costituzione



*Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.*

**Primo  
comma**

*Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

**Secondo  
comma**

- In particolare nella Costituzione era contenuto l'art. 9, che stabilisce sostanzialmente due cose:
  - il secondo comma, più facilmente collegabile al passato, rimane sul piano della funzione amministrativa di tutela dei beni;
  - il primo comma, che all'epoca fu una novità scandalosa, afferma invece che lo Stato deve impegnarsi a diffondere e incentivare la cultura.

## L'articolo 33 della Costituzione



➤ A fianco all'articolo 9, di per sé molto forte, c'è un altrettanto valido articolo, che però ha qualche problema di organizzazione sistematica: l'articolo 33.

In tale articolo è scritto:

*«L'arte e la scienza sono libere»*

## Che relazione si instaura fra il primo e il secondo comma?




Il secondo comma sembra alludere ad una logica conservativa: si tratta di conservare e tutelare i gioielli di famiglia che costituiscono l'identità e le memorie di un paese. Il primo comma però parla di promozione dello sviluppo della cultura ed è in questo che consiste la novità. Fiorillo lo definisce «un cuneo attraverso cui irrompe nella scena politico-sociale italiana un valore, che è il valore estetico-culturale [...]», ne deriva che questo comma impone ai legislatori determinate scelte e che questi, insieme ai politici, non possono gestire i beni a prescindere da tale articolo. Inoltre il primo comma si occupa della fruizione collettiva e della valorizzazione dei beni culturali: questi non devono essere racchiusi in teche polverose o in depositi, ma in quanto elementi fondamentali di crescita, di progresso culturale e quindi civile, della cittadinanza di un paese, lo Stato ne deve permettere il più possibile la fruizione collettiva. E qui torna il concetto di valorizzazione, la cui definizione è: “incremento del valore commerciale dei beni”.

## Che rapporto si instaura invece Tra l'art. 9 e l'art. 33?



Nel corso degli anni è sorta un'altra questione riguardo il rapporto fra l'art. 9 e l'art. 33.

Da una parte nell'art. 33, come abbiamo già detto, vi è scritto «*L'arte e la scienza sono libere*», affermazione che ci pone in un'ottica garantistica; dall'altra parte, al contrario, nell'articolo 9 come abbiamo più e più volte detto si dice che «*Lo Stato promuove*», quindi interviene. Se la prima metà del 900 ci ha insegnato qualcosa però, è sicuramente che quando uno stato interviene in modo troppo invasivo accadono gli attentati alla cultura e agli uomini di cultura. Quindi diventa particolarmente rischioso se lo Stato non può ma DEVE intervenire per promuovere, incoraggiare e sostenere, anche economicamente, la cultura del nostro paese. Per questo motivo è presente un punto di equilibrio/accordo: lo Stato deve intervenire ma non per fare una cultura di stato, bensì per sostenere, incoraggiare e permettere di uscire allo scoperto quelle energie culturali che più stentano ad affermarsi.



In questo caso un intervento dello Stato è doveroso, in quanto richiesto dalla costituzione e in quanto questo aspetto corrisponde ad una certa idea di stato sociale che si collega con il secondo comma dell'art. 3.

*Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

## Che applicazione ha avuto l'art. 9?



Osservando i primi 30/40 anni di storia unitaria bisogna dire che l'applicazione di quest'articolo è stata molto scarsa e questo è uno dei casi di inattuazione costituzionale. Nei decenni successivi però qualcosa è accaduto:

- La disciplina degli archivi di stato;
- La Commissione Franceschini;
- L'istituzione del Ministero dei beni culturali (1975)



All'inizio degli anni 90 però cominciamo a vedere un'attuazione concreta del programma presente nella costituzione: nel Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, nonostante quest'ultima sia nata sotto il segno della libera circolazione delle merci, si specifica che i beni culturali non devono essere toccati. Ci sono poi due elementi molto importanti: per prima cosa si richiama la necessità di sostenere quelle memorie che pur appartenendo a singoli paesi membri rappresentano il lascito di una comune eredità culturale e come seconda cosa si parla di patrimonio culturale collettivo facendo riferimento ad una storia che non appartiene soltanto ai singoli paesi ma è anche primariamente europea e questo condurrà a conseguenze significative come la nascita del Marchio Culturale Europeo.

## Seconda parte dell'evoluzione culturale: revisioni costituzionali



Alla fine degli anni 90' si comincia ad avvertire la necessità di creare dei rapporti di collaborazione più avanzati fra centro e periferia, fra Stato e autonomie locali e quindi ci si domanda se delegare alcune funzioni amministrative classiche legate ai beni culturali come la valorizzazione alle autonomie locali. Nel 2001 con un Referendum si modifica il titolo 5 della Costituzione: viene costituzionalizzata la valorizzazione e viene distribuita tra le potestà stato e regione. Ma la vera novità consiste nella funzione di tutela perché pur rimanendo piena potestà dello Stato, c'è un regionalismo differenziato, ovvero la possibilità di intervento da parte delle regioni, dietro approvazione di una legge dello Stato.

## Quali sono i frutti di questa revisione culturale?



- A cavallo tra i due secoli abbiamo l'accelerazione dei processi di riforma del quadro normativo interno;
- Un codice dei beni culturali (il “Codice Urbani”)
  - Un elenco di beni che sono o potrebbero potenzialmente essere beni culturali.

**Sarebbe opportuno passare dalla nozione di patrimonio culturale nazionale alla nozione di patrimonio culturale europeo ? Perché secondo te ?**

Io personalmente ritengo sarebbe opportuno passare dalla nozione di patrimonio culturale nazionale a quella di patrimonio culturale europeo in quanto, come c'è stato più volte dimostrato, l'Italia è un paese che, a causa del malfunzionamento delle istituzioni e dell'inattuazione delle norme previste dalla Costituzione spesso tende a prolungare eccessivamente i tempi di una qualsiasi azione, che sia legale, o, come in questo caso, di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Questo però potrebbe comportare danni irreversibili ai beni, un grande e inutile spreco! Se il patrimonio divenisse europeo invece, sarebbe maggiormente tutelato e dalla coalizione di più stati.

**A tuo giudizio quale senso complessivo si può cogliere dall'evoluzione storica che hanno avuto le norme sui beni culturali nel nostro Paese?**



Fin dal 500, nel Granducato di Toscana che ha fatto un po' da capo filo del processo evolutivo delle norme sui beni culturali, i vari sovrani si sono resi conto del grande patrimonio artistico e culturale di cui dispone il nostro paese e per questo motivo hanno promulgato editti, riforme ed articoli per ostacolare il trasferimento all'estero dei beni e anzi valorizzarli, tutelarli e garantirne la fruizione al pubblico in quanto costituiscono le nostre radici, senza le quali non si potrebbe guardare al futuro.

## Esprimi con parole tue qual è il legame tra cittadinanza e cultura.



Il legame tra cittadinanza e cultura è inscindibile e questi due elementi vanno di pari passo. Il primo comma dell'art. 9 afferma che lo Stato deve permettere con tutti i suoi mezzi la fruizione collettiva dei beni culturali in quanto essi costituiscono elementi fondamentali di crescita e di **PROGRESSO CULTURALE E QUINDI DELLA CITTADINANZA**. Il termine cultura deriva dal latino cultus (= coltivato) e questa coltivazione dei singoli serve a rendere i cittadini veri cittadini, liberi.